


*Pacchetto Sicurezza*  
*Legge nr. 132/2018 di conversione del*  
*D.L. nr. 113/2018*

**Cav. Dr. Luigi Altamura**  
Comandante Polizia Municipale Verona

Galzignano (PD) – 13 dicembre 2018



# Il contenuto della Legge nr. 132/2018




- Novità a pioggia (caratteristica degli ultimi governi)!!!
- Novità in materia di contrasto alla criminalità comune e organizzata, nuove norme in materia di sicurezza urbana e stradale



# Cosa faremo

Analisi delle maggiori novità su tutto il testo con particolare riferimento alle novità che riguardano le organi di polizia stradale e le polizie locali



# Composizione Legge 132/2018

## 4 Titoli

### **Titolo I**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

### **Titolo II**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA



### **Titolo III**

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

### **Titolo IV**

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## 40 Articoli



# Permesso di soggiorno

## Art. 13 Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica


- Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



## Art. 15-bis


# Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 387 e' aggiunto il seguente: «Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'). - 1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta', la polizia giudiziaria che lo ha eseguito **senza ritardo** ne da' notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.»;






## Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo



1. Per **le finalita' di prevenzione del terrorismo**, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. ***Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita' di utilizzo.***
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al **raffronto automatico** dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita' di pubblica sicurezza, ovvero **segnalazioni inserite**, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto **emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma 1**, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. **(poter sottoporre a rilievi fotosegnaletici persone sospette, pericolose o privi di documenti)**
3. **I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. SERVIRA' UN DECRETO MINISTRO INTERNO E PARERE GARANTE PRIVACY**

## Art. 18

# Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. *« La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.*

*1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno,....*






# SISTEMA SEMAFORO PER ACCESSO CED

La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo hit/no hit, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti "attivi" nel citato sistema informativo che richiedono un seguito operativo quali, ad esempio,

- provvedimenti di arresto, rintraccio e notifica provvedimento
- segnalazioni di persone scomparse
- i provvedimenti Schengen
- provvedimenti inerenti la patente di guida.





## REQUISITI E DATI SU ACCESSO CED - prima relazione tecnica

Dal requisito demografico discende che il servizio di consultazione interesserà 46 Comuni, 4 dei quali (Genova, Milano, Roma e Torino) già accedono direttamente al CED in relazione allo schedario dei veicoli rubati. In ordine al flusso di interrogazioni del citato sistema informatico, lo stesso è stato quantificato in circa **6.000.000 di interrogazioni annue**.

Tale risultato si è pervenuti mediante una stima effettuata prendendo in considerazione un numero medio di utenti della polizia locale pari a 30 unità per ognuno dei 42 Comuni e il numero medio di interrogazioni annue— pari a 1.100 — effettuati nei sopracitati 4 Comuni. Ciò premesso, il numero di interrogazioni stimato è stato calcolato tenendo conto che l'intervento proposto prevede la possibilità di quattro diverse tipologie di interrogazione.



# ACCESSO CED DELLA P.L.



- personale delle Polizie Locali con qualifica di PS, addetto ai servizi di polizia stradale
- quando procede al **controllo ed all'identificazione delle persone**
- inizialmente solo nelle **città capoluogo** di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti poi nel 2019 esteso a tutti i comuni capoluogo di provincia, e poi con decreto Ministro dell'Interno ulteriore estensione ad altri comuni attraverso analisi parametri legati al rapporto tra organico e al numero di residenti, numero di violazioni al Codice della Strada
- occorre un decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città-autonomie locali, nonché il Garante Privacy, per definire le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché **il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1 (NON TUTTI GLI APPARTENENTI AVRANNO L'ACCESSO!!!) - DECRETO VA EMESSO ENTRO IL 04 MARZO 2019!!!!**

# Le puntate precedenti



Legge 24 luglio 2008, n. 125

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

## Art. 8

### *Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno*

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, le parole: «*schedario dei veicoli rubati operante*» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«*schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».

1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.

# Garante Privacy: dopo 10 anni!!!



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

## **Parere sullo schema di decreto recante le modalità di accesso al Ced del Dipartimento della PS da parte della polizia municipale per la consultazione dei dati e delle informazioni relativi ai documenti di identità rubati o smarriti e ai permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati - 6 giugno 2018 [9022276]**

[doc. web n. 9022276]

**Parere sullo schema di decreto recante le modalità di accesso al Ced del Dipartimento della PS da parte della polizia municipale per la consultazione dei dati e delle informazioni relativi ai documenti di identità rubati o smarriti e ai permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati - 6 giugno 2018**

Registro dei provvedimenti  
n. 375 del 6 giugno 2018

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

Vista la richiesta di parere pervenuta dal Ministero dell'interno;

Vista la documentazione in atti;

# Decreto già pronto (dopo 10 anni)



schema decreto accesso al CED.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti decreto sicurezza d... schema decreto ac... x

Condividi

3 / 31 100%

*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

*e*

*il Ministro dell'economia e delle finanze*

ADOPTA  
il seguente decreto

Art. 1  
(Oggetto)


1. Il presente decreto stabilisce le modalità di accesso per via telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, da parte della polizia municipale di cui alla legge n. 65 del 1986, nonché i livelli di accesso del personale addetto al servizio di polizia municipale, per la consultazione dei dati e delle informazioni relativi ai veicoli rubati, nonché per l'inserimento dei dati e delle informazioni relativi ai veicoli rubati e ai documenti d'identità rubati o smarriti, acquisiti autonomamente, in attuazione dell'articolo 16-*quater*, comma 2, del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993.



# TASER: FACOLTA' PER I COMUNI

Art. 19

Sperimentazione di armi ad impulsi  
elettrici da parte delle *polizie locali*



1. Previa adozione di un **apposito regolamento comunale**, emanato in conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'**articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, i comuni capoluogo di provincia, nonche' quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, **due unita' di personale**, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di **polizia locale**.
- 1-bis. Con **decreto del Ministro dell'interno**, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosita', in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che deve essere effettuata previo un **periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio**, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di **polizia locale**.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, **possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata**. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle **polizie locali** interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.





- Apposito Regolamento comunale, emanato in conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata!!!
- Posso integrare il Regolamento comunale sull'armamento?
- Polizie Locali dei **Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 100.000 abitanti o altri comuni** definiti da Decreto Ministro Interno adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in cui determinare i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosita
- **Regolamento definisce modalita' della sperimentazione** che deve essere effettuata previo un periodo di **adeguato addestramento del personale interessato** nonche' d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di Polizia Locale
- **2 armi più 2 di riserva** per sei mesi - arma di Reparto
- Relazione tecnica: costo 1.000 euro ad arma
- **TERMINE SPERIMENTAZIONE: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA**

# Dal Dossier del Senato




Affinché il comune possa procedere alla messa a regime del ricorso allo strumento ad impulsi elettronici, occorre che l'arma risulti "**positivamente sperimentata**".

La disposizione non detta alcun principio circa la modalità con cui debba essere effettuata tale valutazione, che **pare pertanto demandata alla piena discrezionalità dei comuni** (in assenza di richiami a criteri eventualmente rimessi alla Conferenza unificata o alla Conferenza Stato-città).

Non è peraltro chiaro se un'eventuale valutazione negativa possa costituire un ostacolo alla possibilità di procedere, in un secondo momento (anche a seguito del rinnovo degli organi comunali) alla messa a regime dello strumento.



# Taser: Differenza tra Forze di Polizia e Polizie Locali



L'art.8, comma 1-bis è stato attuato con DM del 4 luglio 2018 con cui è stata avviata la sperimentazione del Taser per l'espletamento di compiti istituzionali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

La durata della sperimentazione è di tre mesi (prorogabile per ulteriori tre mesi) e ha luogo nelle seguenti città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi.

## *Art. 19-ter*

### *Dotazioni della polizia municipale.*

#### *Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65*


1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza



## Art. 21


# Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»; b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».
- 1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.*
2. *Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi; ne' superiore a due anni; Il divieto e' disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.*
3. *Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale.*
4. *Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.*
5. *In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.*
6. *La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.». 1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,» sono inserite le seguenti: «di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,». ))*





# Estensione Daspo Urbano



- L'articolo 21, novellando il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche: □ aree su cui insistono presidi sanitari; □ aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco (misura amministrativa, quest'ultima, modellata sul DASPO, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, previsto dalla legge n. 401 del 1989, vedi ante, art. 20)
- Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi...prima era di sei mesi



# Divieto accesso locali ed esercizi pubblici



Nuovo articolo 13 bis - con la clausola di esclusione delle ipotesi indicate dall'art. 13 - affida al questore, per motivi di sicurezza, la possibilità di disporre il divieto di accesso a locali e esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a persone condannate con sentenza definitiva o anche solo confermata in appello nell'ultimo triennio:

- per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento;
- per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi);
- per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990).


Dal punto di vista temporale il divieto di accesso e stazionamento:

- può essere limitato a specifiche fasce orarie;
- non può durare meno di sei mesi e più di due anni.

Oggetto del provvedimento inibitorio potranno essere anche minorenni purché maggiori di 14 anni, previa notifica a chi esercita la responsabilità genitoriale.



# Divieto accesso locali ed esercizi pubblici



Ulteriore prescrizione da seguire nel corso della misura - anch'essa mutuata dalla disciplina del Daspo - potrà riguardare **l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia**, anche più volte e in orari specifici.

Diversamente da quanto analogamente precisato dall'art. 13 (dover la misura dura fino a 2 anni), non è qui indicata la durata di tale obbligo che, presumibilmente, corrisponderà alla durata del Daspo.








## Art. 21-bis

# Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi

1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate **specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia**, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.







*Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di  
accesso in specifiche aree urbane*



1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»; b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni».



# Sanzioni penali per inottemperanti al Daspo



L'articolo 21-ter è volto ad introdurre sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, c.d. DASPO urbano.

Si tratta di articolo aggiuntivo introdotto nel corso dell'esame in Senato.

In particolare, la lettera a) del comma 1, modificando il comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, introduce **la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno per colui che abbia contravvenuto al provvedimento del questore che disponeva nei suoi confronti il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017.**

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 10 del DL 14 del 2017, introducendo la pena dell'arresto da uno a due anni per il trasgressore di un provvedimento di divieto di accesso alle predette aree individuate ai sensi dell'art. 9, nel caso in cui si tratti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio

## Art. 21-quater

# Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio




1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietta' e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.».






# Corsi e ricorsi storici sull'accattonaggio



La nuova fattispecie di reato riprende quando previsto dal secondo comma dell'abrogato articolo 670 del codice penale. L'articolo 670, sanzionava il reato di mendicizia, punendo:

- con la pena dell'arresto fino a tre mesi chiunque mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico (comma primo);
- con la pena dell'arresto da uno a sei mesi nel caso in cui l'accattonaggio fosse stato commesso in modo ripugnante o vessatorio ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà (comma secondo).

# Cosa disse la Corte Costituzionale



La Corte costituzionale, con la Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 670, primo comma, in quanto, per la mendicizia non invasiva, "non può ritenersi in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale, né la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica e dell'ordine pubblico può dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicizia che si risolve in una semplice richiesta di aiuto". Con riguardo invece alla mendicizia "molesta" di cui al secondo comma dell'articolo 670 c.p., la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto *"la repressione penale della mendicizia che si manifesti in forme invasive, che comportino modalità ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformità o malattie, è giustificata dall'esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarietà, turbato dall'impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l'altrui pietà"*.



# Osservazioni



Il nuovo articolo 669-bis c.p. prevede inoltre **il sequestro** delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento. Si tratta di una disposizione che così come formulata desta talune perplessità.

**In primo luogo si fa riferimento al solo sequestro delle cose e non anche alla confisca delle stesse, in caso di condanna.** A ciò si aggiunga che la disposizione, pur richiamando l'istituto del sequestro, quindi sembrerebbe, voler introdurre - analogamente a quanto previsto con riguardo al più grave reato di cui all'articolo 600-ocities c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio) una nuova tipologia di confisca.

Infine sarebbe opportuna una ulteriore riflessione sulla nozione di "provento", alla quale sarebbero da preferire quelle di "prezzo, prodotto o profitto".



## Art. 21-quinquies

### Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio



1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni.»;
2. b) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  
«Impiego di minori nell'accattonaggio.  
Organizzazione dell'accattonaggio».




## Art. 21-sexies

### Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:

«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.»



# Art. 7 comma 15-bis CDS era stato appena modificato dal pacchetto Sicurezza 2017




Il comma 15-bis, nella sua formulazione precedente, prevedeva che, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 1000 a euro 3500** (la sanzione è stata così rideterminata - da ultimo - dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, conv. legge n. 48 del 2017).

La sanzione amministrativa pecuniaria è **umentata del doppio**:

- se nell'attività sono impiegati minori o
- nei casi di reiterazione.

Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.



# Nuova disposizione


La disposizione interviene sia sulla configurazione dell'illecito sia sull'apparato sanzionatorio:

- sanzionando non più "l'esercizio abusivo" dell'attività di parcheggiatore, ma "l'esercizio senza autorizzazione" di tale attività;
- intervenendo sulle ipotesi aggravate, in relazione alle quali l'attuale illecito amministrativo è trasformato in reato contravvenzionale, sanzionato con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
- riducendo la sanzione amministrativa sia nel minimo che nel massimo prevista per l'illecito non aggravato rispettivamente da 1000 euro a 771 euro e da 3.500 euro a 3.101 euro.



# Giurisprudenza


In merito al profilo sanzionatorio è necessario rilevare che secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il parcheggiatore improvvisato pretenda di essere pagato, si configura il reato di estorsione "*se, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo*" (Cass. sentenza n. 21942 del 2012 e, più recentemente, sentenza n. 30365 del 2018)



### Disposizioni in materia di blocco stradale



1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, *ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,*»; b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: «**Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.**».
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, *e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*»




## Articolo 23 (Blocco stradale)

L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ordinarie o ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo.


**Resta, invece, illecito amministrativo il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo.**

L'articolo 23 novella il D.lgs. 66 del 1948, riconducendo al sistema sanzionatorio penale, con una specifica eccezione, sia il blocco stradale che l'ostruzione o ingombro di strade ordinarie o ferrate, fattispecie depenalizzate dal D.Lgs. 507 del 1999.





# Osservazioni



L'articolo in esame, integrando la formulazione dell'art. 1, comma 1, dello stesso D.Lgs. 66/1948 sanziona come reato - oltre al già previsto blocco di strada ferrata - sia il blocco stradale sia l'ostruzione o ingombro dei binari.


Anche tali condotte saranno, quindi, punite con la reclusione da uno a sei anni.

Sostanzialmente, si tratta di un ritorno al testo dell'art. 1 del D.lgs. 66 del 1948, previgente alla citata depenalizzazione del 1999.

Nel corso dell'esame in Senato è stata introdotta un'eccezione alla ripenalizzazione delle indicate fattispecie. Viene, infatti, sostituito l'art. 1-bis del decreto legislativo del 1948 (oggetto di abrogazione, per coordinamento, nel testo iniziale) prevedendo che l'impedimento alla libera circolazione su una strada ordinaria mediante ostruzione con il proprio corpo costituisce illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro; analoga sanzione è irrogata ai promotori e organizzatori.

Sembra derivarne che, diversamente, costituisce illecito penale l'ostruzione di strada ferrata attuata con le citate modalità.

# Osservazione: stranieri



Un'ultima modifica riguarda l'art. 4, comma 3, del TU immigrazione (D.Lgs. 286 del 1998) nel quale i reati di cui al novellato art. 1 del D.Lgs. 66 del 1948 (blocco stradale e ferroviario e altri illeciti contro la libertà di circolazione) vanno ad integrare il catalogo dei reati ostativi alla cui condanna definitiva consegue la mancata concessione allo straniero del visto di ingresso in Italia.

Oltre all'elenco di illeciti in violazione del diritto d'autore previsti dal D.lgs. 633 del 1941, i reati attualmente previsti nel citato catalogo sono la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).




## Art. 23-bis

### Modifiche al codice della strada

NUOVI ARTT. 213-214-215BIS CDS

- a) Come affrontare le nuove norme
- b) Problematiche connesse alle spese di custodia dei veicoli
- c) Tutti i veicoli hanno lo stesso trattamento



# Le modifiche introdotte



- 1) dettano norme in materia di sequestro (confisca) del veicolo a seguito di trasgressione commessa da **minorenni**;
- 2) **abroga la specifica normativa prevista dall'attuale comma 2- quinquies dell'articolo 213 del codice della strada nel caso in cui oggetto di sequestro sia un motociclo o un ciclomotore e prevedendo quindi che anche in questo caso trovi applicazione il principio generale per il quale il veicolo deve essere affidato al custode-proprietario.** Tale disciplina prevede che in caso di sequestro di ciclomotore o motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non è possibile l'affidamento in custodia al conducente o al proprietario, **ma il veicolo sequestrato deve essere sempre consegnato al custode-acquirente convenzionato.** Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è stato già emesso il provvedimento di confisca, può richiederne l'affidamento in custodia solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro. Analoga procedura si applica peraltro nel caso in cui i ciclomotori o motocicli siano stati sequestrati a seguito dell'accertamento di reati commessi alla guida di tali veicoli.
- 3) **ridelinea la disciplina prevista nel caso in cui venga rifiutata l'assunzione della custodia del veicolo, riducendo al minimo la protrazione della custodia onerosa presso terzi dei veicoli sottoposti a sequestro.** In base alla normativa vigente, il veicolo viene affidato ad un custode-acquirente e insieme al verbale di sequestro al proprietario deve essere notificato anche un avviso contenente l'intimazione ad assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni dalla notifica, con l'espressa avvertenza che in caso contrario il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode. (NB: non in tutte le province sono stati individuati custodi-convenzionati e in tali province vige l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle prefetture)


# Novità sul fermo amministrativo



- Organo di polizia "provvede direttamente a far cessare la circolazione e a far ricoverare il veicolo in un apposito luogo di custodia".
- Il fermo amministrativo del veicolo è sempre disposto per uguale durata nei casi in cui il codice della strada prevede il provvedimento di sospensione della carta di circolazione (comma 7).
- Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203 Codice della Strada e contro l'ordinanza del prefetto è possibile proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario ex articolo 205 del codice della strada (commi 4 e 6). Per quanto concerne il procedimento, esso si attiva al momento dell'accertamento della violazione, il proprietario (ovvero il conducente o altro soggetto obbligato in solido) è nominato custode e tenuto a custodire l'auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto -per tutto il periodo del fermo dall'organo di polizia (comma 1). Se il conducente è minorenni, il veicolo deve essere sempre affidato a ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata (comma 2). Soltanto nel caso in cui i soggetti predetti rifiutino ovvero non abbiano i requisiti previsti per assumere la custodia, il veicolo fermato deve essere consegnato al custode acquirente convenzionato e competente per territorio. Il vigente comma 1-ter dell'articolo 214 prevede che nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell'organo di polizia.
- **Nella formulazione proposta - similmente alla disciplina del sequestro- non è prevista una normativa specifica nel caso di motocicli e ciclomotori. Nel caso in cui l'autore della violazione sia persona diversa dal proprietario del veicolo e la circolazione è avvenuta contro la sua volontà il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo (comma 3).**



# Diversa imputazione nell'obbligo di anticipazione delle spese di sequestro delle spese di custodia e trasporto



L'articolo 11 del d.p.r. 571/82 effettivamente affida all'ente di appartenenza del pubblico ufficiale procedente l'onere di anticipare le spese di custodia, ma la norma, ed anche tutti i successivi approdi giurisprudenziali, confermano che essa è dettata a proposito di veicoli affidati in custodia alle depositerie di cui all'elenco dell'articolo 8 del medesimo d.p.r., **ossia ad aree territoriali prive di custodi-acquirenti o a periodi ante Si.Ve.S.** Ma per ciò che è accaduto dopo l'introduzione dei c.d. custodi-acquirenti e del regime Si.Ve.S è (o almeno, era) abbastanza chiaro che le spese di custodia dovessero essere anticipate dalla prefettura, anche perché tali nuovi soggetti sono ad essa legati da un rapporto contrattuale, al quale l'ente locale non ha partecipato, all'interno del quale è ribadito in modo inequivocabile l'obbligo della prefettura di anticipazione delle spese di custodia. **Con la circolare del novembre 2017 lo Stato, chiaramente preoccupato delle ingenti somme da anticipare, tenta di scaricare sui comuni tali oneri, arpionando alcune ben note sentenze della Cassazione che, per quanto corrette ed in armonia con i contenuti dell'articolo 11 del d.p.r. 571/82, sono chiaramente relative a periodi temporali ante custodi-acquirenti o ad aree territoriali nelle quali tali soggetti non sono presenti.** E del resto il tentativo di trasformare in legge ciò che era solo contenuto in una circolare dimostra, abbastanza chiaramente, che in precedenza il regime era ovviamente diverso.

Va ancora evidenziato che, come nella circolare, il termine "liquidare" le spese è utilizzato per le prefetture come sinonimo di "calcolare" le somme anticipate da un soggetto, l'ente locale che peraltro continua a rimanere estraneo sia al contratto con il custode acquirente sia rispetto all'intero procedimento di confisca. Invece, per l'Agenzia del demanio, "liquidare" significa, come in passato, pagare le somme maturate dopo la confisca e fino alla definitiva acquisizione del veicolo da parte del custode acquirente.




# Art. 215-bis

## Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati



- 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, e' formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.*
- 2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 puo' assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo...*

# Nuovo art. 215-bis Cds



- Mira a ridurre i rilevanti oneri economici che gravano sull'Erario in conseguenza dei lunghi tempi di giacenza dei veicoli nelle depositerie (attive, come ricordato, nelle province dove non è operativa la procedura del custode-acquirente).
- Impone ai **Prefetti(!!!)** di provvedere al censimento, con **cadenza semestrale**, dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e di fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Dei veicoli giacenti deve essere redatto un elenco da pubblicare sul sito della prefettura (comma 1)
- Il comma 2 del nuovo articolo 215-bis prevede che **entro 30 giorni** dalla pubblicazione dell'elenco, il proprietario può assumere la custodia del veicolo, provvedendo nel contempo al pagamento delle somme dovute alla depositaria. Nel caso di mancata assunzione della custodia i veicoli devono ritenersi "abbandonati" o nel caso di veicoli sottoposti a confisca non ancora definitiva, "confiscati". Nel caso di vendita, la somma ricavata è depositata fino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato (comma 3). Le modalità di comunicazione tra gli uffici interessati sono fissate con decreto dirigenziale, adottato di concerto tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio (comma 4).



# Domanda e risposta



D. Viene rintracciato un veicolo sottoposto a **fermo amministrativo fiscale** (le cosiddette ganasce fiscali), emesso ai sensi del DPR n. 602/1973 art. 86: la sanzione per la circolazione con detto veicolo viene collegata all'art 214 c. 8 (con circolare ministeriale **300/A/1/31955/101/20/214 del 11/02/2008** viene stabilita la sanzione amministrativa del comma 8 ma non il fermo quale sanzione accessoria) la modifica attuata al 214 c 8 dalla Legge nr. 132/2018, aumenta la sanzione a 1.988€ oltre a due sanzioni accessorie **sequestro finalizzato alla confisca del mezzo e revoca della patente del proprietario** del mezzo. Detto questo, per analogia, possiamo pensare che le sanzioni accessorie non siano applicabili (anche se attualmente nulla abbiamo come scriminante per la revoca ma solo per il sequestro) ma la sanzione la poniamo in capo al solo proprietario (di fatto il conducente non è contemplato) e con sanzione edittale del minimo pari a € 1.988? vige la possibilità di pagamento misura ridotta visto che dovrebbe, tecnicamente, essere stabilito da ordinanza ingiunzione Prefettizia l'ammontare della sanzione?

R. IL FERMO FISCALE ESULA DALLA PROCEDURA DELLA SANZIONE ACCESSORIA.

INFATTI DAL MOMENTO CHE L'ENTE EMETTE IL FERMO, NE DA SOLO COMUNICAZIONE E NON NOMINA ALCUN CUSTODE. NE CONSEGUE CHE LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELLA PATENTE E' INAPPLICABILE.

PER QUANTO RIGUARDA LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA, LA NORMATIVA AL DPR 602/73 ART.86 PREVEDE CHE LA COMPETENZA E' DEL CONCESSIONARIO CHE HA ATTUATO IL FERMO, AL QUALE NE CONSEGUE IL PIGNORAMENTO, ANCHE ATTRAVERSO LE PROCEDURE EX ART. 521 cpc

# Articolo 29-bis

## Circolazione di veicoli immatricolati all'estero



L'articolo 93 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) reca disposizioni inerenti l'immatricolazione e l'obbligo del possesso della carta di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.

La novella in esame vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-bis dell'articolo 93), salvo quanto previsto per taluni casi di leasing, locazione o comodato

Al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine, l'intestatario dello stesso chiede all'ufficio competente della Motorizzazione Civile il **rilascio di un foglio di via e della relativa targa** (ai sensi dell'articolo 99 del codice), previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere che, successivamente, verranno restituiti dalla Motorizzazione Civile ai competenti uffici dello Stato estero che li ha rilasciati (nuovo comma 1-quater). Si applicano comunque le sanzioni previste dal comma 7-bis

# Articolo 29-bis

## Circolazione di veicoli immatricolati all'estero


I veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono essere dotati di un documento dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

Il documento deve essere custodito a bordo e sottoscritto dall'intestatario. Deve inoltre recare una **data certa**.

Il possesso di tale documento è prescritto anche per il veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un **rapporto di lavoro o di collaborazione con impresa estera**. La disciplina si applica, nel rispetto del **codice doganale** comunitario, alle imprese che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. In mancanza del documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente (nuovo comma 1-ter).


# Sanzioni

Sono quindi previste le sanzioni (nuovi commi 7-bis e 7-ter). In caso di violazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, si applica (nuovo comma 7-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio dall'organo accertatore, il quale ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibile, le previsioni dell'articolo 213 del codice (concernente la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca amministrativa). Decorsi 180 giorni dalla data della violazione, se il veicolo non è stato immatricolato in Italia oppure non sia stato richiesto **il foglio di via**, si applica la confisca amministrativa di cui al medesimo articolo 213. In caso di violazione delle disposizioni su leasing, locazione e comodato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il verbale di contestazione dovrà prescrivere l'esibizione del documento previsto dal comma 1-ter (v. supra) entro 30 giorni. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del codice, le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili. Il veicolo è riconsegnato (al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario) dopo la presentazione del documento o, in ogni caso, decorsi 60 giorni dall'accertamento della violazione. Nei casi di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 3.558 euro (di cui all'articolo 94, comma 3, del codice), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (nuovo comma



# Articolo 29-bis

## Circolazione di veicoli immatricolati all'estero



- In Italia diventa vietato anche guidare l'auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero
- Effetto collaterale?
- **Divieto indiscriminato**, da cui sono esclusi solo quelli in **leasing o noleggio senza conducente acquisiti in base a un contratto stipulato con un operatore di un altro Stato della Ue o del See** (Spazio economico europeo) che non abbia sedi secondarie o effettive in Italia e quelli concessi in comodato da imprese Ue o See a residenti in Italia legati a loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione: la norma impone che a bordo del veicolo si trovi un **documento di data certa** (per esempio, autenticato da un notaio) che attesti il rapporto fra il conducente italiano e l'intestatario estero
- Governo dimentica che *"secondo giurisprudenza costante della Corte uno Stato membro può assoggettare ad una tassa di immatricolazione un veicolo messo a disposizione di un residente da una società avente sede in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo"* (ordinanza del 27 giugno 2006, van de Coevering, C-242/05, EU:C:2006:430, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)

# Ecco le sentenze/ordinanze della Corte Giustizia Europea con cui i Giudici ritengono legittimo l'obbligo di reimmatricolazione nazionale.



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 settembre 2017\*

«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Veicoli a motore – Noleggio o leasing di un veicolo a motore da parte di un soggetto residente in uno Stato membro presso un fornitore stabilito in un altro Stato membro – Tassa di immatricolazione – Pagamento dell'integralità della tassa al momento dell'immatricolazione – Condizioni di rimborso della tassa – Proporzionalità»

Nella causa C-552/15,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 23 ottobre 2015,

**Commissione europea**, rappresentata da M. Wasmeier e J. Tomkin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

1 / 14

VAN DE COEVERING

ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 giugno 2006\*

Nel procedimento C-242/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con decisione 31 maggio 2005, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2005, nella causa tra


**G.M. van de Coevering**

contro

Hoofd van het District Dronen Doornik van de rijksoverheid

# Possibili sviluppi

- Il Governo ha accolto l'ordine del giorno presentato da un deputato che teme aumento evasione fiscale; impegna a prevedere l'obbligo di ritargare in Italia in caso di leasing o noleggio esteri o a vietare la circolazione dei veicoli in questione.
- Il Governo non si è impegnato sui tempi di questa eventuale modifica. Un invito a provvedere tempestivamente arriva da tutte le associazioni della filiera automobilistica: in particolare, le società di leasing e noleggio rischiano di dover smantellare le sedi italiane. Infatti, per com'è ora la norma, ai clienti conviene rivolgersi all'estero.



# Il caos



Tutti i titoli: [aperfrutta grazie ai raggi Uv-b](#) [Si toglie la vita nel carcere Don Bosco](#) [Si suicida in carcere, era in custodia cautelare](#) ["La Scuola Normale è salva"](#)

Cronaca LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018 ORE 11:00 Programmazione **CINEMA**

## Auto straniere, disagi alla Motorizzazione civile

Mi piace 0 Condividi Tweet G+



### Code e disagi alla Motorizzazione di Pisa a causa delle pratiche da fare per la nuova normativa sulle auto immatricolate all'estero

PISA — Disagi da parte di alcuni utenti stranieri che stamani si sono trovati agli sportelli degli uffici della Motorizzazione civile.

Il nodo è la normativa contenuta nel **Decreto Sicurezza** approvato pochi giorni dal Parlamento che stabilisce che è vietato, a chi ha residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

La nuova normativa prevede che, se il **veicolo non è immatricolato in Italia**, l'intestatario dovrà andare all'ufficio motorizzazione civile, consegnare il documento di circolazione e le targhe estere e richiedere il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, di fatto nazionalizzando il veicolo.

Chi non si mette in regola rischia multe salate e la confisca del mezzo.

Solo che, a quanto riferito da alcuni utenti che hanno contattato la nostra redazione, la pratica alla Motorizzazione di Pisa stamani non è stata possibile.

La causa, secondo quanto ricostruito, non è nel mancato recepimento della normativa da parte degli uffici pisani, ma - dicono dalla Motorizzazione - dall'**esiguità del personale**, che costringe gli impiegati a fare dai vari e propri "Salti mortali" nelle operazioni da effettuare.


### FARMACIE DI TURNO

Aria di Toscana  
l'Aria è Amica SE è Pulita  
informati su  
[www.aria.toscana.it](http://www.aria.toscana.it)  
e presso il tuo comune

Migliora la Customer Experience  
avanade



# Il caos



SERVIZIO | DECRETO SICUREZZA

## Targhe estere, la rivolta rumena contro la stretta

—di Maurizio Caprino | 12 dicembre 2018



Multe, proteste, code alla Motorizzazione, contratti fasulli e vetture riportate in patria, anche mettendole su bisarche. E persino un caso internazionale, con una richiesta d'incontro dell'ambasciatore rumeno al governo italiano. Sono le prime conseguenze della [stretta contro i furbetti delle targhe estere](#), entrata in vigore una settimana fa. Le sanzioni sono fioccate sin dalle prime ore e la voce si è sparsa tra le comunità di stranieri, soprattutto dell'Est Europa, che finora - per sfuggire alle multe e risparmiare su bollo e assicurazione - hanno circolato in Italia con la targa del loro Paese d'origine anche quando possiedono una vettura acquistata nel nostro Paese.

Le sanzioni fioccano perché la stretta sull'esterovestizione dei veicoli - contenuta nella versione convertita in legge del decreto sicurezza (Dl 113/2018) - si applica in modo semplice: fermato un veicolo con targa straniera, bisogna solo verificare che il guidatore risiede in Italia da più di 60 giorni e se non si rientri in uno dei casi di esenzione dalle sanzioni (leasing o noleggio a lungo termine in

iLove

In più ti regala fino a **100€ in buoni Amazon** se acquisti entro il **31/12/2018**.

generatel.it [Scopri di più](#)

VIDEO



22 ottobre 2018  
Spread, Nomura: «Soglia critica a 400»

UniCredit  
My Care  
Famiglia

SCOPRI DI PIÙ >


CreditRas  
ASSICURAZIONI SPA  
Gruppo Assicurativo Allianz @



Messaggio pubblicitario con fine promozionale. Prima della



## Le modifiche agli artt. 93 e 132 CDS introdotte dal recente "Decreto Sicurezza"




- l'art. 93 riguarda il conducente, verificando perciò se sia residente in Italia da più o meno di 60 giorni.
- l'art. 132 riguarda solo la "storia" del veicolo, cioè se il veicolo circola in Italia da meno o da più di un anno




# Come accertare da quanto tempo si è in Italia

Prendere come riferimento RESIDENZA ANAGRAFICA (banche-dati anagrafe comunale; sentirsi anche tra comuni limitrofi o del capoluogo)

Rischiosa la cd "residenza normale" basata su elementi di fatto (scuola dei figli, lavoro in una determinata azienda, ecc.)




# Accertamento su strada



1. Veicolo circolante in Italia da 10 mesi (**meno di un anno**):
  - 1° possibilità: se al controllo il veicolo si trova guidato da un conducente non residente in Italia o residente da meno di 60 giorni nessuna sanzione
  - 2° possibilità: se viene guidato da un conducente residente in Italia da più di 60 giorni si applica solo l'art. 93




# Accertamento su strada



2. Veicolo circolante in Italia da 1 anno e 6 mesi (**più di un anno**)

- 1° possibilità: se viene guidato da un conducente non residente in Italia o residente da meno di 60 giorni si applica solo la sanzione dell'art. 132 ma non quella dell'art. 93;

- 2° possibilità: se viene guidato da un conducente residente in Italia da più di 60 giorni si applica l'art. 132 e anche l'art. 93



# Domande e risposte



D. Da quale data è possibile applicare il nuovo art. 93 comma 1bis e 1ter "conducente, residente in Italia da oltre 60 giorni, di veicolo immatricolato all'estero"?


R. Il provvedimento è entrato in vigore il 4.12.2018. Da tale data trova applicazione perché non esistono norme transitorie.

Chi sarà individuato nelle condizioni indicate dalla legge, subirà le sanzioni previste dall'art. 93 comma 1bis e 1ter.

Il riferimento alla residenza di 60 giorni è un presupposto di fatto, per cui il conducente che al 4.12.2018 risulti residente da più di 60 giorni in Italia non gode di una proroga di altri 60 giorni ma, semplicemente, non può più guidare veicoli con targa straniera.




# Domande e risposte




2) Con l'art. 93/3 viene istituito un "documento" che deve essere custodito in auto con data certa ma in quale modalità deve presentarsi tale documento? Deve esserci un'asseverazione del tribunale se l'atto è scritto in lingua non italiana?

2) SI, DEVE ESSERE UN DOCUMENTO CON DATA CERTA ASSEVERATO DA UN'AUTORITA' (IN LINGUA COMPRESIBILE PER L'ACCERTATORE)



# Domande e risposte



3) Per la cessazione della circolazione del veicolo ex artt. 93 e 132 che tipo di atto va scritto, essendo un sequestro postumo non però ancora in essere, in quanto possibile ma non certo? basta menzionarlo sul verbale di contestazione? Detto atto deve comunque essere notificato al proprietario estero, in qualità di co-obbligato o basta affissione all'albo del comune che ha contestato e del comune in cui ha sede la depositaria?

3) IL SEQUESTRO NON VIENE EFFETTUATO SUBITO MA DOPO I 180 GG., IN QUANTO OSTATIVO AL PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO DEL DEMANIO; NEL VERBALE DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VA INSERITO AVVISO CHE "DECORSI I 180 GG. SE NON VIENE ESIBITA DOCUMENTAZIONE...SI PROCEDERA' AL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA



# Domande e risposte

art 93 comma1-bis. *"Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero"*

1) per residente si intende l'anagrafica, la normale, il domicilio fiscale? la data di rilascio del permesso di soggiorno risulta atto idoneo al conteggio dei 60 giorni?

1) S'INTENDE SOLO COLUI CHE HA RESIDENZA ANAGRAFICA RICONTRABILE AL DATABASE MINISTERIALE/COMUNE;


2) i 60 giorni di residenza da quando si intendono? Dal 04/12/2018 o retroattivi?

2) I 60GG. DECORRONO DAL 04/12/18

3) i 60 giorni sono da conteggiare per persona estera che pone la sua residenza in Italia (portata da paese terzo) o anche per Italiani che, de facto, l'hanno sempre avuta?

3) X ENTRAMBI DECORSI 60GG DAL 04/12/18

# Domande e risposte



4) veicolo condotto da persona residente in Italia da più di 60 giorni che come lavoro fa il parcheggiatore di autovetture presso un Hotel. La vettura deve recarsi dall'albergo al garage transitando su pubblica via. E' passibile di sanzione ex art 93?

4) E' SANZIONABILE SE NON HA ALCUN DOCUMENTO ATTESTANTE UN RAPPORTO DI LAVORO (ART.93 1ter), RECANTE DATA CERTA (DOCUMENTO ASSEVERATO DA UN'AUTORITA')

5) persona residente da piu di 60 giorni (carta di identità a suo nome emessa 2 anni prima) che conduce veicolo estero intestato al medesimo si sanziona ex art 132, a mente della circolare ministeriale del 2007, o ai sensi del 93? o entrambi?

5) SI SANZIONA PER ENTRAMBI (93 + 132 + 207);

6) persona residente da meno di 60 giorni che conduce veicolo estero tecnicamente ricade nel 132 (dovrebbe reimmatricolare entro un anno) ma al 61 giorno è sanzionabile ai sensi del 93...di fatto il 132 risulta inapplicabile?

6) SOLO 93 SOPO 60GG DAL 04/12/18;



# Domande e risposte



- 11) targhe per esportazione emesse da stati comunitari (esempio le tedesche, le belga, le spagnole etc..) essendo targhe straniere sono soggette all'art. 93? Esempio la persona, residente da più di 60 giorni, che va in Germania e acquista un autovettura montando targa banda rossa superato il confine del Brennero è passibile di sanzione ex art 93
- 11) NO, MA DEVE AVERE ATTESTAZIONE DI ACQUISTO DEL VEICOLO, TARGA TEMPORANEA, DECORSO TERMINE DI VALIDITA' DELLA TARGA TEMPORANEA (5 GG.) SE NON PROVVEDE SI PROCEDE CON ART. 93
- 12) all'atto della contestazione dell'art. 93 deve essere redatto anche atto di sequestro amministrativo finalizzato all'eventuale confisca o basta ammonizione menzionata nel verbale? Se viene effettuato il sequestro per l'espatrio il trasgressore/proprietario dovrà chiedere dissequestro e/o cambio luogo di custodia ovvero richiedere atto formale per recarsi al confine?
- 12) SI PROCEDE CON RITIRO DOCUMENTO DI GUIDA, NEL VERBALE SI INDICA LA SOSPENSIONE DALLA CIRCOLAZIONE E VA INSERITO AVVISO CHE "DECORSI I 180 GG. SE NON VIENE ESIBITA DOCUMENTAZIONE...SI PROCEDERA' AL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA

# Come avviene l'esportazione



## Esportazione definitiva - VEICOLI USATI

Domanda redatta su apposito modello denominato DTT2119 in distribuzione presso gli Uffici debitamente compilato a nome del conducente;

Domanda redatta su modello denominato DTT2120 se la richiesta avviene attraverso Studio di consulenza Automobilistica **Versamenti**

Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 I bollettini di conto corrente postale n. 9001 **pagati presso Uffici Postali** e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi

Attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028;

Certificato di proprietà (originale + copia) attestante l'avvenuta radiazione per "esportazione definitiva" del veicolo

Autorizzazione all'esportazione sottoscritta dal proprietario del veicolo a favore del conducente (Qualora il proprietario del veicolo fosse una società l'autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa allegando la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante)


Fotocopia del documento del proprietario del veicolo

Richiesta di rilascio di targa provvisoria sottoscritta dal conducente del veicolo

Fotocopia del documento di riconoscimento del conducente del veicolo (Per i cittadini CEE passaporto o carta di identità; per i cittadini extra CEE passaporto ovvero carta d'identità e permesso di soggiorno se residenti in Italia)

**Fotocopia della carta di circolazione del veicolo da esportare dalla quale sia verificabile la revisione in corso di validità**

In esaurimento le targhe di cartone per esportazione!!!



## Art. 30

# Modifica dell'articolo 633 del codice penale




1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 633 (**Invasione di terreni o edifici**). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata. Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.».



## Art. 31-bis

### Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale




1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.».



## Art. 31-ter


# Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili



1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.
  - 3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.



# Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili



- 3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
- 3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
- 3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.
- 3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.».
2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## Disposizioni che riguardano la polizia locale sulle assunzioni

Le novità in materia di assunzioni sono contenute:

- nell'articolo 35-bis per le assunzioni a tempo indeterminato
- nell'articolo 35-quater per le assunzioni a tempo determinato



## Art. 35-bis Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale





1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.



# Tempi indeterminati

La norma fissa un regime speciale per le assunzioni della polizia municipale (non quella provinciale) del 2019, stabilendo che il prossimo anno i comuni potranno assumere personale di polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per il personale di polizia municipale nell'anno 2016.

Quindi si svincolano le assunzioni a tempo indeterminato della polizia municipale dalla capacità assunzionale dell'ente, e le si riferiscono alla spesa sostenuta "per detto personale" nell'anno 2016




polizia municipale dell'anno 2018 "non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale".

Le condizioni per avvalersi della deroga è che i comuni abbiano rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018.

## 2.2. Il confronto con la precedente norma di favore.

Una norma di favore per le assunzioni della polizia locale era già in vigore anche per gli anni 2017 e 2018, si trattava dell'articolo 7, comma 2-bis, del d.l. 14/2017<sup>3</sup>, convertito, con modificazioni, in legge 48/2017, che però aveva una formulazione differente, soprattutto per quanto riguarda le disponibilità e i vincoli, che schematizziamo di seguito.

Descrizione	Art. 7, comma 2-bis, d.l. 74/2017	Art. 35-bis, d.l. 113/2018
Destinatari	Comuni	Comuni
Presupposti	Rispetto obiettivi pareggio di bilancio nell'anno precedente	Rispetto obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018
Assunzioni possibili	80% della spesa dei cessati 2016 della polizia locale per le assunzioni 2017 100% della spesa dei cessati 2017 della polizia locale per le assunzioni 2018	Nel 2019 entro il limite della spesa sostenuta per la polizia municipale nell'anno 2016
Obblighi da rispettare	Obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006.	Conseguimento degli equilibri di bilancio



## Art. 35-quater

# Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di **sicurezza urbana** da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a **2 milioni** di euro per l'anno 2018 e a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere **destinate anche ad assunzioni a tempo determinato** di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. ....
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
4. Le **modalita' di presentazione delle richieste** da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con **decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.**

# Art. 35-quinquies Videosorveglianza




1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di **10 milioni di euro** per l'anno 2019, di **17 milioni** di euro per l'anno 2020, di **27 milioni** di euro per l'anno 2021 e di **36 milioni** di euro per l'anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.



## Art. 35-sexies

Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121



1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexies' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati **"droni"**, ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.».

IN PRATICA LE POLIZIE LOCALI NON POSSONO USARE DRONI PER FINALITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO...E NEPPURE PER I RILIEVI DI INFORTUNISTICA STRADALE SE NON COME PRIVATI



## Art. 35-ter

### Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 7-bis, dopo le parole: «anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, **nonche' limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici**»;
  - b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: «7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

# Novità: Chilometraggio sui tagliandi di revisione



24 ORE DOSSIER | 248 ARTICOLI Ora le revisioni «certificano» il chilometraggio f 476 t in

Indice HOME DOSSIER | II° SEMESTRE 2017 | I° SEMESTRE 2017

DOSSIER | N. 248 ARTICOLI Dossier circolazione stradale

## Ora le revisioni «certificano» il chilometraggio

—di Maurizio Caprino | 1 novembre 2018



AG Avant. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 6,4 ciclo extraurbano 5,4 - ciclo combinato 5,6; emissioni (CO<sub>2</sub> (g/km): ciclo combinato 151.

**A**desso si può dire davvero: quando si porta un veicolo a revisione, viene verificato anche il suo chilometraggio. Un modo per contrastare il diffuso fenomeno dello “scarico” del contachilometri da parte di chi...

- ▶ Sospensioni pneumatiche adattive
- ▶ Sterzo integrale dinamico
- ▶ Trazione integrale quattro
- ▶ Tecnologia mild-hybrid

DOSSIER | N. 248 ARTICOLI  
Dossier circolazione stradale

**DL SICUREZZA** |  
Alt ai furbetti-residenti con auto targata all'estero


**CODICE DELLA STRADA** |  
Il giudice «scavalca» i prefetti sul luogo degli autovelex

**RESPONSABILITÀ CIVILE** |  
Cosa vale la tessera al proprietario



# Chilometraggio su revisione

- Quando viene effettuata su un veicolo la revisione, viene verificato anche il suo chilometraggio (circolare 26868 del 30 ottobre 2018 a seguito del Decreto Dirigenziale n. 211 del 18 maggio 2018 e circolare 28543 del 16 novembre 2018 )



consultazione.

### **ATTESTATO DEL SUPERAMENTO DEL CONTROLLO**

Relativamente all'attestato di superamento del controllo si comunica che la fase sperimentale può ritenersi conclusa.

I primi attestati prodotti non riportano il chilometraggio, che può comunque essere visionato presso il portale dell'automobilista o eventualmente con richiesta presso l'UMC di competenza.

A tal proposito occorre evidenziare come fino all'adeguamento dei sistemi informatici tale valore non risultava immediatamente visibile all'utente e pertanto non era contestabile. Inoltre la modalità di acquisizione del dato era stata avviata per mera sperimentazione e pertanto non è disponibile una sequenza storica attendibile dei dati precedenti al 20 maggio 2018.

A partire dall'entrata in vigore del D.M. tale dato assume valore probante ed è reso consultabile sul portale dell'automobilista.


A regime, prima dell'immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l'attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.

Pertanto si invitano sia gli ispettori che gli utenti a prestarvi particolare attenzione.

Qualora il veicolo fosse stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri in data successiva alla pubblicazione della presente circolare, il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione di installazione a regola d'arte dell'officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile.

Se tale intervento fosse stato effettuato in data antecedente si dovrà acquisire una

# Modello di autocertificazione



Allegato

## AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali sotto la propria responsabilità


DICHIARA

di essere titolare a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del veicolo  
targato \_\_\_\_\_ in sede di revisione.

Luogo e Data

Firma

\_\_\_\_\_






### SCHEDA TECNICA CONTROLLO ATTESTAZIONE REVISIONE ITALIA Scheda LAD-Verona n. 8/2018

#### ATTESTAZIONE DI REVISIONE PRE MAGGIO 2018



#### ATTESTAZIONE DI REVISIONE POST MAGGIO 2018



PARTICOLARE DEL FONDO DI STAMPA E DELLA STAMPA AD "AGHI"




GLI ANGOLI DEVONO ESSERE STONDATI

#### LEGENDA

- 1) TARGA
- 2) CODICE OFFICINA CHE EFFETTUA REVISIONE
- 3) DATA REVISIONE
- 4) ESITO REVISIONE (REGOLARE-RIPETERE-SOSPESA)
- 5) SCADENZA REVISIONE
- 6) KILOMETRI ALL'ATTO DELLA REVISIONE
- 7) CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

# ALTRE NOVITA' IN ARRIVO: Mulle stradali più care dal 2019: aumenti del 2,4%?-



- Art. 195 del Codice della strada prevede l'adeguamento biennale delle sanzioni all'inflazione
- Calcoli partono dai dati Istat **sull'indice Foi** (che tiene conto dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) tra novembre 2016 e ottobre 2018, ha fatto segnare un **+2,4%**
- **ESEMPI**: un divieto di sosta "semplice" dovrebbe passare da 41 a 42 euro, un eccesso di velocità tra i 10 e i 40 km/h dovrebbe crescere da 169 a 173 euro le violazioni alle Ztl e alle corsie bus passerebbero da 81 a 83, l'uso del cellulare alla guida da 161 a 165 euro, l'omessa revisione da 169 a 173 euro, l'eccesso di velocità di non oltre 10 km/h rispetto al limite da 41 a 42 euro, quello fra 40 e 60 km/h da 532 a 545 euro e quello dai 60 km/h oltre il limite da 829 a 849 euro.
- Speriamo come ogni biennio che la Gazzetta Ufficiale non sia pubblicata alle 18 di lunedì 31 dicembre 2018

# ALTRE NOVITA' IN ARRIVO:

## Nuove sanzioni per la scopertura assicurativa: modifica art. 193 CdS

**Decreto Fiscale:** in corso di approvazione il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Al Senato introdotto nuovo art. 23-bis, titolato "Disposizioni urgenti in materia di circolazione"


### Modifica art. 193 CdS:

- sanzioni di base rimangono invariate (da 841 a 3.287 euro) ma si vedrà decurtati 5 punti dalla patente (10 per i neopatentati)
- recidivi nel biennio: inasprimento sanzioni: si prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative (da 1.682 euro a 6.574 euro), la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti dal permesso di guida per ogni violazione; in caso di recidiva, se si effettua il pagamento in misura ridotta e se poi viene corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi, il veicolo con cui è stata commessa la violazione non viene immediatamente restituito ma sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni, che decorreranno dal giorno del pagamento della sanzione



# ALTRE NOVITA' IN ARRIVO:

## Nuove sanzioni per la scopertura assicurativa: modifica art. 193 CdS




Altra novità relativa ai recidivi:

- la **restituzione del veicolo** è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo e solo se il conducente coincide con il proprietario del veicolo (per contrastare il fenomeno di chi preferisce abbandonare i veicoli, con la successiva confisca da parte dello Stato)
- la modifica al comma 3 dell'art. 193 del CdS delle sanzioni amministrative ridotte, quando prevede una sanzione amministrativa diminuita non più ad un quarto **ma alla metà del minimo edittale**, se l'assicurazione viene resa operante entro 15 giorni dalla scadenza indicata dall'art. 1901, secondo comma del codice civile, oppure entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, se l'interessato esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo

# Scadenza DL 119/2018: 22 dicembre 2018

Ultimo aggiornamento il 12/12/2018 alle ore 08:30

Seguici su:   

Cerca... 

Home > Attualità E Politica > Decreto Fiscale, Camera: 400 emendamenti in Commissione Finanze, ma il testo è blindato



**SCOPRI I MILIARDARI. CON UNA RIGA IN PIÙ DA GRATTARE.**



**Scoprili ora >**

ATTUALITÀ E POLITICA

06/12/2018 | 09:08

## Decreto Fiscale, Camera: 400 emendamenti in Commissione Finanze, ma il testo è blindato



**BREAKING NEWS**

ATTUALITÀ E POLITICA

### Giochi, Valle d'Aosta: distanziometro anticipato al 2019 per le vecchie licenze

10/12/2018 | 19:43 ROMA - Le sale e gli esercizi commerciali operanti nel settore giochi prima del 2015 in Valle d'Aosta prima che entrasse in vigore la legge regionale contro...

CALCIO

### Champions League, Inter e Napoli si giocano tutto con Psv e Liverpool: nerazzurri favoriti su Sisal Matchpoint

10/12/2018 | 17:09 ROMA - Si chiude la fase a gironi della



*Graxie per l'attenzione!*

*Luigi Stamura*

